



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche solo "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", che, all'articolo 1, comma 613, destina risorse per complessivi 3.700 milioni di euro al Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea;

CONSIDERATO che la suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, al medesimo comma 613, ultimo periodo, autorizza inoltre la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti

produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa;

VISTO l'articolo 1, comma 614, della suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che, a valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (di seguito, Agenzia) e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali al fine di predisporre il Piano strategico nazionale ed il citato programma di interventi;

VISTO l'articolo 1, comma 615, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 recante «Approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile», ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019;

VISTI le analisi e lo studio su «*La filiera del trasporto pubblico locale - Scenari competitivi emergenti dall'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile*» realizzati dall'Agenzia in attuazione della citata convenzione, sottoscritta il 14 maggio 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2020, al n. 61, che, per la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà dello strumento dei Contratti di sviluppo, di cui al decreto del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando le risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul capitolo 7248 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle*

procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*»;

VISTA, in particolare, la misura M2C2-4, Investimento 5.3 “*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici*” del PNRR, che prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021 - 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per sostenere, mediante il ricorso alla misura dei Contratti di sviluppo, la realizzazione di circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 29 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2022, n. 6, recante l'attuazione della Misura M2C2 - Investimento 5.3 “*Sviluppo di una leadership internazionale,*

industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR, per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi attraverso l’utilizzo dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui al richiamato decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del precitato decreto 29 novembre 2021, che prevede che *“in funzione dei risultati conseguiti dallo sportello agevolativo in termini di istanze pervenute e di progetti di investimento attivabili, è fatta salva la possibilità di fare ricorso, ai fini dell’attuazione dell’intervento in questione, ad ulteriori misure agevolative che possano favorire in maniera più efficace il conseguimento degli obiettivi dell’intervento medesimo”;*

VISTO l’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a*

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” e, in particolare, l’articolo 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l’altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2022, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del precitato decreto 29 novembre 2021, ha istituito un nuovo regime di aiuti che, in complementarità con l’intervento dei Contratti di sviluppo, sia in grado di rispondere alle esigenze manifestate dalle imprese potenzialmente interessate alla realizzazione degli interventi previsti dall’Investimento 5.3 “*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici*” del *PNRR* anche al fine perseguire celermente gli obiettivi fissati dal *PNRR* stesso;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 3, che prevede che l’intervento agevolativo è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, la quale si può avvalere, attraverso la definizione di un’apposita convenzione, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici;
- l’articolo 8, comma 2, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “*Agenzia*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia;
 - b) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2022;
 - c) “*decreto legislativo n. 123/1998*”: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - d) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
 - e) “*PNRR*”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - f) “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, accessibile dalla sezione “Sosteniamo grandi investimenti” del sito web del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it);
 - g) “*soggetto beneficiario*”: il soggetto proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al *decreto*;
 - h) “*soggetto proponente*”: l’impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi del *decreto*.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e risorse disponibili)

1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del *decreto*, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per la realizzazione di piani di investimento volti a promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, nell’ambito della Misura M2C2, Investimento 5.3 “*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici*” del *PNRR* finanziato dall’Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del *decreto*, la copertura finanziaria dello strumento agevolativo è disposta a valere sulle risorse di cui alla Misura M2C2, Investimento 5.3 “*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici*”, del *PNRR* finanziato dall'Unione europea. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle suddette risorse finanziarie, è assegnata al regime di aiuto una dotazione finanziaria pari a euro 80 milioni (ottantamiliardi/00), fermo restando una possibile rimodulazione di tale dotazione in funzione dell'andamento delle domande da parte delle imprese e dell'assorbimento delle risorse stanziare.

Art. 3.

(Gestione dell'intervento)

1. Gli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l'accoglienza, l'istruttoria delle domande, la concessione delle agevolazioni e l'erogazione delle medesime, sono affidati all'*Agenzia*, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del *decreto* e dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.

Art. 4.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, del *decreto legislativo n. 123/1998* e secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del *decreto*.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso *decreto legislativo n. 123/1998*, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del *decreto*. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.

3. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, si considerano sospese dalla procedura di valutazione, nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall'*Agenzia* ai *soggetti proponenti*.

4. Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito web dell'*Agenzia*, complete degli allegati di cui al successivo comma 6 e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del *soggetto proponente*, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile dalla sezione "Sosteniamo grandi investimenti" del sito web dell'*Agenzia* a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2022, con le modalità ivi indicate.
5. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria nell'ordine cronologico di presentazione.
6. La domanda di agevolazione deve essere presentata dal *soggetto proponente* unitamente agli allegati in essa richiamati e alla seguente documentazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto*;
 - b) proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere, delle risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle spese e dei costi da sostenere, nonché l'importo dell'agevolazione richiesta;
 - c) dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'*Agenzia*, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

Art. 5.

(Spese ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del *decreto*, l'*Agenzia*, nella determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni, applica quanto disposto dal presente articolo.
2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, o di programmi informatici o di immobilizzazioni immateriali, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche

cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione».

4. Le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*) del *decreto*, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

- a) l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;
- b) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- c) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "macchinari, impianti e attrezzature varie";
- d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
- e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- f) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- g) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'*Agenzia* una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- h) il legale rappresentante della società cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando

l'intensità d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.

5. L'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e*) del *decreto*, non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità, la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

6. Con riferimento alle spese relative ai progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di cui all'articolo 6, comma 8:

- a*) le spese relative al personale del *soggetto proponente* di cui alla lettera *a*), comprendono il costo relativo al personale del *soggetto proponente* regolarmente iscritto nel Libro Unico del Lavoro e quello del personale in rapporto di collaborazione con il *soggetto proponente*, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente e a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del *soggetto proponente*. Le spese sono ammesse limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b*) le spese per strumenti e attrezzature di cui alla lettera *b*) sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento;
- c*) le spese per la ricerca contrattuale e per i servizi di consulenza di cui alla lettera *c*) devono essere riferite ad acquisizioni effettuate da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d*) le spese generali di cui alla *d*) sono calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
- e*) le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma di cui alla lettera *e*) - acquistati o prelevati dal magazzino - comprendono quelle per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, ivi comprese materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del progetto, subiscono una trasformazione chimica, fisica o meccanica, i materiali di

consumo specifico, le strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Art. 6.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dall'*Agenzia*, a seguito della presentazione di richieste da parte dei *soggetti beneficiari*, secondo le modalità definite dall'articolo 9 del *decreto*, indicate nella delibera di concessione delle agevolazioni e, per l'eventuale finanziamento agevolato, nel contratto di finanziamento agevolato.
2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del *soggetto beneficiario* e redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'*Agenzia*, devono essere trasmesse all'*Agenzia* medesima secondo le modalità che saranno indicate nella predetta sezione del sito web. Il mancato utilizzo di tali schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
3. L'eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 3, del *decreto* può essere presentata all'*Agenzia* entro 120 giorni dalla data della delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 6, del *decreto*. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell'*Agenzia* e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata dall'*Agenzia* in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.
4. In sede di richiesta di prima erogazione per stato avanzamento lavori, il *soggetto beneficiario* individua la modalità di erogazione delle agevolazioni tra quelle previste ai commi 2 (fatture quietanzate e non quietanzate) e 4 (conto corrente vincolato) dell'articolo 9 del *decreto*; la scelta operata in tale sede, da intendersi riferita a tutti i progetti che eventualmente compongono il complessivo programma di investimenti, non è più modificabile, salvo casi debitamente giustificati dal *soggetto beneficiario* e previa approvazione da parte dell'*Agenzia*. Resta fermo che l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del *decreto* è subordinata alla stipula della convenzione prevista dal medesimo comma 4 e all'adozione di uno specifico provvedimento direttoriale recante le necessarie indicazioni operative.

5. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 29 aprile 2022 – ID CUP*».

6. In ciascuna delle richieste di erogazione il *soggetto beneficiario* è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai *soggetti beneficiari* relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 6, lettera c).

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal *decreto*.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.
3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it", ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)

Allegato n. 1

**Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 29 aprile 2022 e
dal presente decreto direttoriale**

ONERI INTRODOTTI*

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DM 29/04/2022, art. 8, comma 2; decreto direttoriale, art. 4.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema secondo che sarà reso disponibile sul sito web dell'*Agenzia*. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del DM 29/04/2022;
- proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere, delle risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle spese e dei costi da sostenere, nonché l'importo dell'agevolazione richiesta;
- dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'*Agenzia*, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile dalla sezione "Sosteniamo grandi investimenti" del sito web dell'*Agenzia* (www.invitalia.it) e secondo le modalità ivi indicate.

¹ Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, 19 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2022, n. 27, come specificati dal presente decreto direttoriale. Trattandosi di un nuovo intervento, non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

2) Richiesta di erogazione delle agevolazioni	
Riferimento normativo interno	DM 29/04/2022, art. 9 e DD/...../2022, art. 6.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Le agevolazioni sono erogate dall'<i>Agenzia</i> a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari secondo le modalità definite dall'articolo 9 del DM 29/04/2022, indicate nella delibera di concessione delle agevolazioni e, per l'eventuale finanziamento agevolato, nel contratto di finanziamento agevolato.</p> <p>Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del <i>soggetto beneficiario</i> e redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'<i>Agenzia</i>, devono essere trasmesse all'<i>Agenzia</i> medesima secondo le modalità che saranno indicate nella predetta sezione del sito web. Il mancato utilizzo di tali schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.</p> <p>È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere al <i>Soggetto gestore</i>, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.</p> <p>Tale richiesta, a titolo di anticipazione, può essere presentata all'<i>Agenzia</i> entro 120 giorni dalla data della delibera di concessione delle agevolazioni. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell'<i>Agenzia</i> e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.</p> <p>In sede di richiesta di prima erogazione per stato avanzamento lavori, il <i>soggetto beneficiario</i> individua la modalità di erogazione delle agevolazioni tra quelle previste ai commi 2 (fatture quietanzate e non quietanzate) e 4 (conto corrente vincolato) dell'articolo 9 del DM 29/04/2022; la scelta operata in tale sede, da intendersi riferita a tutti i progetti che eventualmente compongono il complessivo programma di investimenti, non è più modificabile, salvo casi debitamente giustificati dal <i>soggetto beneficiario</i> e previa approvazione da parte dell'<i>Agenzia</i>.</p> <p>Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 29 aprile 2022 – ID CUP».</p>

3) Sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato			
Riferimento normativo interno	DM 29/04/2022, art.8, comma 6.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il *Soggetto gestore*, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art.8 dello stesso DM 29/04/2022, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa. Con la predetta comunicazione il *Soggetto gestore* richiede all'impresa la documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato, che deve essere trasmessa dall'impresa stessa al *Soggetto gestore* entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, prorogabile per un periodo massimo non superiore a sessanta giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà dell'impresa.

4) Richiesta di informazioni da parte del Soggetto gestore

Riferimento normativo interno	DM 29/04/2022, art.8, comma 5, e art.9, comma 6,		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Qualora nel corso di svolgimento delle attività istruttorie di accesso alle agevolazioni o di erogazione delle medesime risulti necessario, da parte del *Soggetto gestore*, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni.

5) Monitoraggio, controlli e ispezioni

Riferimento normativo interno	DM 29/04/2022, art. 12, commi 2 e 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.



L'impresa beneficiaria è tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.

6) Variazioni

Riferimento normativo interno	DM 29/04/2022, art. 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma agevolato devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente al Soggetto gestore, con adeguata motivazione.